

Art. 8.

Nel regolamento sono fissate le norme per la qualificazione del personale di ruolo.

Gli impiegati (esclusi quelli del quadro III della tabella A), gli operai e gli agenti subalterni, che sono qualificati ottimi, abbreviano di tre mesi la scadenza del periodo per ogni qualificazione ottenuta.

Le qualificazioni che hanno dato luogo all'abbreviamento di un periodo, non possono essere computate per l'abbreviamento di altro periodo.

Quando però l'abbreviamento di tre mesi non abbia potuto avere effetto per intero in un periodo, la rimanenza è computata sul periodo successivo.

Col regolamento sarà provveduto a disciplinare la disposizione del comma precedente nei casi di passaggio di quadro, quando in conseguenza di abbreviamenti, derivanti da qualificazioni di ottimo, ottenute prima dei passaggi suddetti, si avessero a verificare ingiustificate posposizioni di ruolo tra gli impiegati di uno stesso quadro.

Gli impiegati, gli operai e gli agenti subalterni, non qualificati almeno buoni, ritardano di tre mesi, per ogni mancata qualificazione, il compimento del periodo di avanzamento.

Tuttavia una qualificazione di *ottimo* compensa una precedente mancata qualificazione di *buono*.

(È approvato).

Art. 9.

Per le omissioni ed irregolarità di servizio che non costituiscono mancanze disciplinari punibili con la censura, al personale dei telefoni ed a quello delle poste e dei telegrafi può essere inflitta l'ammenda fino a lire 20 per gli impiegati, e fino a lire 10 per gli agenti subalterni e per gli operai, giusta le norme stabilite dai rispettivi regolamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Di Scalea.

Né ha facoltà.

DI SCALEA. A proposito dell'articolo 9 osservo che sono comminate al personale telefonico ammende fino a venti lire per gli impiegati e fino a dieci lire per gli agenti subalterni e operai. Ora osservo che la legge per lo stato giuridico ha indubbiamente soppresso questa forma di punizione pecuniaria. E comprenderei che si facesse

eccezione per il personale telefonico, ma non comprendo l'ammenda pecuniaria non contemplata in una legge generale dello Stato per il personale postale e telegrafico di cui non si occupa il disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e telegrafi.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. L'onorevole Di Scalea fa una pura questione di forma. Ma è una necessità assoluta di portare, per questa parte, delle modificazioni, per l'amministrazione delle poste, telegrafi e telefoni, alla legge sullo stato giuridico degli impiegati. E questo nello stesso interesse del personale, poichè siccome la legge sullo stato giuridico non conosce l'ammenda, si sarebbe costretti nella nostra amministrazione ad applicare al personale delle sanzioni disciplinari più gravi per tutte quelle piccole mancanze le quali invece danno luogo semplicemente all'ammenda.

Quindi è necessità assoluta stabilire questo principio, non solo per i telefoni, ma anche per le poste e per i telegrafi. E si coglie questa occasione per dichiararlo.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 9.

(È approvato).

Art. 10.

Sono stabilite indennità annue di carica:

a) per i cassieri, controllori ed esattori in ragione del 10 per cento della cauzione e non oltre lire 600;

b) per l'economo centrale ed i magazzinieri, di lire 300;

c) per gli interpreti di lingue estere (esclusa la francese), di lire 240 per ogni lingua, fino al numero massimo di quattro lingue;

d) per i dirigenti centralini intercomunali con non meno di cinque circuiti, da un minimo di lire 180 ad un massimo di lire 300;

e) per i capi turno ed i capi officina, da un minimo di lire 100 ad un massimo di lire 200;

f) per i capi apparecchiatori ed i capi squadra, di lire 150.

Nel regolamento sono specificate le norme per il conferimento delle cariche che danno luogo alle speciali indennità, di cui al presente articolo; ed è pure disposto in ordine ai criteri in base ai quali sono determinate, caso per caso, le indennità che variano da